

A cura di Salvatore Cortese

Assegno Unico e Universale

Beneficiari, requisiti, maggiorazioni, richiesta ed erogazione del beneficio

Categoria: **Previdenza e Lavoro**
Sottocategoria: **Inps**

Dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, riconosciuto, su domanda, in base all'indicatore ISEE con importi variabili a seconda numero e dell'età dei figli. In determinate ipotesi, sono previste maggiorazioni sull'importo spettante. Tutte le informazioni a riguardo sono contenute nella Circolare Inps n. 23/2022 che si illustra con il presente contributo.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Ambito di applicazione	3
Requisiti	5
Misura dell'assegno e maggiorazioni	6
Maggiorazione compensativa	7
Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio	8
Domanda presentata dai figli maggiorenni	10
Decorrenza della prestazione	10
Modello ISEE di riferimento	11
Determinazione dell'assegno in base all'ISEE	11
ISEE con omissioni/difformità	12
Modalità di riscossione	12
Riferimenti normativi	13

Premessa

Dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, istituito dal D.lgs. n. 230/2021 (attuativo della legge delega n. 41/2021), che garantirà ai nuclei familiari destinatari della misura un beneficio economico che sarà attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).



OSSERVA - L'assegno, in ogni caso, è riconosciuto anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal soggetto richiedente la misura (cfr. Circolare Inps n. 23/2022), in tal caso sarà erogato nell'importo minimo.

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, è stabilito quanto segue.

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**:

- ➔ l'abrogazione del premio alla nascita o per l'adozione/affidamento del minore (comma 353 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Le domande di premio alla nascita in relazione all'evento "nascita avvenuta" potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
- ➔ l'abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016);
- ➔ potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021 (articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- ➔ sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori (D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
- ➔ sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448); l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022:



limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 e dall'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;



per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Ambito di applicazione

L'assegno è erogato dall'Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età.



RICORDA - Per figli a carico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.



In presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare, inoltre, il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo in commento, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Si tratta, in particolare, delle seguenti condizioni:

- a** frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- b** svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- c** registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- d** svolgimento del servizio civile universale.

Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1 le medesime si intendono verificate qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione:

- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispettino le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.



NOTA BENE - In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dai suddetti requisiti

Requisiti

Condizione necessaria per ottenere il riconoscimento dell'assegno è che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

In particolare è richiesto che:

- a** sia **cittadino italiano** o **Comunitario**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, **ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea** in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di **permesso unico di lavoro** autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo **superiore a sei mesi** o sia titolare di **permesso di soggiorno** per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo **superiore a sei mesi**;
- b** sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c** sia residente e domiciliato in Italia;
- d** sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera a), si precisa che tra i potenziali beneficiari della misura sono ricompresi:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati";
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai "*familiari*" di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare



Per quanto riguarda il requisito di cui alla **lettera b)** si precisa che la locuzione “*pagamento dell'imposta sul reddito in Italia*” deve essere intesa con riferimento a un'imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta.

Misura dell'assegno e maggiorazioni

L'importo dell'assegno varia in base all'età, al numero dei figli e al reddito familiare. Nello specifico, per ciascun **figlio minorenni** è previsto un importo pari a **175 euro mensili, con valore ISEE fino a 15.000 euro**. Per livelli di ISEE superiori, l'assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a **50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE**.

In caso di figli tra i 18 ei i 21 anni	→	l'importo si riduce a 85 euro nel caso di ISEE fino a 15.000 euro . Per valori superiori, invece, l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.
Per ciascun figlio successivo al secondo	→	è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro . Importo che si riduce gradualmente fino a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.
Per i nuclei familiari con 4 o più figli	→	è prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo.

Una maggiorazione dell'assegno è prevista anche in presenza di **figli disabili**, variabile in relazione all'età e al grado di disabilità. In particolare, per i **figli con disabilità minorenni** è prevista una maggiorazione pari a:

105 euro mensili	→	in caso di non autosufficienza;
95 euro mensili	→	in caso di disabilità grave;
85 euro mensili	→	in caso di disabilità media.

Per ciascun **figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità** (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione di 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di **età pari o superiore a 21 anni** è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Ulteriori maggiorazioni sono previste:

- a per le **madri di età inferiore a 21 anni**, per le quali è prevista una maggiorazione pari a **20 euro mensili per ciascun figlio**;
- b per le ipotesi in cui entrambi i **genitori** siano **titolari di reddito da lavoro**.

Per l'ipotesi di cui al suddetto punto b) è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

NOTA BENE - Ai fini della maggiorazione sub b), rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR si precisa che rilevano altresì:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Maggiorazione compensativa

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021 ha previsto una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a **valore dell'ISEE** del nucleo familiare di appartenenza del richiedente **non superiore a 25.000 euro**;
- b effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall'Inps, sommando l'ammontare mensile della **"componente familiare"** corrispondente, in linea teorica, all'assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l'ammontare mensile della **"componente fiscale"**, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell'articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico e universale determinato in base ai requisiti previsti dalla norma.

La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra **spetta per intero nell'anno 2022**.

Nelle annualità successive, invece, compete in misura parziale fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:

- ➔ per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
- ➔ per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere **dal 1° gennaio** di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo e può essere inoltrata attraverso i seguenti canali:

- ➔ portale web dell'Inps;
- ➔ Contact Center Integrato;
- ➔ Istituti di Patronato.

La domanda può essere presentata:

- ➔ da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- ➔ dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- ➔ dall'affidatario ovvero da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato.



OSSERVA - In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

Nel caso di presentazione della domanda per i figli a carico, la stessa è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d'anno e fermo restando la necessità di aggiornare la DSU già presentata per gli eventi sopravvenuti.

L'assegno è **corrisposto dall'Inps** ed è erogato **al richiedente ovvero, a richiesta**, anche successiva, **in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS.



OSSERVA - La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita" il richiedente ha la possibilità di scegliere fra le diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda.



Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi.

Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso di **affidamento esclusivo**, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di **affidamento condiviso**, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Inoltre, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.



NOTA BENE - Nessuna domanda deve essere presentata dai percettori del **Reddito di Cittadinanza**, ai quali l'assegno verrà corrisposto d'ufficio congiuntamente al medesimo beneficio (che risulta quindi compatibile) e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Domanda presentata dai figli maggiorenni

La possibilità di presentare la domanda di assegno unico e universale è concessa anche ai figli maggiorenni (in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori).

In questi casi potranno richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente.



ATTENZIONE! - Fatta eccezione per gli orfani di entrambi i genitori, che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

Decorrenza della prestazione

Per quanto riguarda la **decorrenza della misura** bisogna distinguere in base alla data in cui viene presentata la richiesta. In particolare:

per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno



l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;

per le domande presentate dal 1° luglio in poi



la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Modello ISEE di riferimento

L'assegno viene attribuito sulla base dell'ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta altresì ai nuclei familiari in assenza di ISEE. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del D.lgs. n. 230/2021.

In presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore *ISEE minorenni* o *ISEE minorenni corrente*, del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione.

Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento è all'*ISEE ordinario* o *ISEE ordinario corrente*.

Determinazione dell'assegno in base all'ISEE

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Esempio

Domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell'ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all'ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

Per le domande che saranno presentate **entro il 30 giugno**, è prevista la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Esempio

La domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022. Al momento della domanda, non è presente l'ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, salvo l'effettuazione del conguaglio sulla base dell'ISEE presentato entro il 30 giugno.

Per le **domande presentate dal 1° luglio**, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.



**Esempio**

La domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022. Al momento della domanda, non è presente l'ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, l'ISEE vale da quando è presentato.

ISEE con omissioni/difformità

La domanda per l'Assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell'ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell'anno, l'utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, l'Inps procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

In presenza di omissioni o difformità è possibile:

- ➔ presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell'attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l'Inps può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- ➔ presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- ➔ richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

Modalità di riscossione

L'assegno viene erogato dall'INPS attraverso le seguenti modalità:

- ➔ accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA (conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN libretto di risparmio dotato di codice IBAN);
- ➔ consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- ➔ accredito sulla carta RdC.



OSSERVA - Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

- **liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente:** lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- **liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore:** gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
- **liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda:** lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
- **liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori:** lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

Riferimenti normativi

- [Circolare Inps n. 23/2022;](#)
- [Legge n. 41/2021;](#)
- [D.lgs. n. 230/2021.](#)